

Numero della proposta
104

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del *30. Aprile 1866.*
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Boggio

Approvata nella tornata del *30. Aprile 1866.*

N° 114

Proposta al Ministero di provvedere con mezzi straordinari alle finanze dello Stato

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- 1. Salta
- 2. La Porta
- 3. Mattarzi
- 4. Pizzanelli
- 5. Boggio
- 6. De Leone
- 7. Riccardi
- 8. Minichelli
- 9. Melicciara

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Riccardi
 Segretario Boggio
 Relatore Boggio

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 30 Aprile 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 30 Aprile 1866

Approvata la Legge nella tornata del 30 Aprile 1866

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del 30 Aprile 1866	nel 30 Aprile 1866
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 30 aprile 1866

**Facoltà al Ministero di provvedere con mezzi straordinari
alle finanze dello Stato.**

SIGNORI! — Il contegno di una potenza vicina e i suoi minaccianti apparecchi di guerra pongono il Governo del Re nel dovere di fare tutti i provvedimenti necessari alla difesa dello Stato. La Camera comprende senz'altro come questo stato di cose, anzichè permettere quel risparmio che si sperava sull'uscita, esige invece delle considerevoli spese straordinarie. A ciò si aggiunge la condizione generale del credito, la quale non poteva non sentirsi delle improvvise mutazioni avvenute nella politica generale e delle incertezze che le accompagnano.

Le previsioni ristrette all'esercizio del bilancio fatte nel tempo in cui ebbi l'onore di esporre alla Camera le condizioni finanziarie, non possono più rispondere ai bisogni presenti dello Stato; e d'altra parte a bisogni così straordinariamente sorti non è più consentito dalle eccezionali condizioni del credito che si possa facilmente provvedere co' mezzi consueti, ma bensì con quelli che il corso prossimo degli eventi può chiarire più opportunamente immediati ed attuabili.

Perciò il Governo del Re uscendo anche dai modi soliti prega la Camera a volergli conferire la straordinaria facoltà che dimanda coll'annesso disegno di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreti reali, anche con mezzi straordinari, a' bisogni delle finanze per difesa dello Stato.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**SELLA, LA PORTA, RATAZZI, PISANELLI, BOGGIO, DI CESARE,
RICASOLI, MINGHETTI, NICOTERA**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 30 aprile 1866

**Facoltà al Ministero di provvedere con mezzi straordinari
alle finanze dello Stato.**

Tornata della sera 30 aprile 1866

SIGNORI! — Votando la legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci Voi avete provveduto ai servizi amministrativi dello Stato.

Assicurare ed affrettare il pareggio fra le entrate e le spese, — indispensabile al ristauo della pubblica finanza, — sarà effetto di quegli altri provvedimenti legislativi, che maturamente meditati e discussi da una vostra Commissione speciale, stanno per formare oggetto in questi giorni delle vostre discussioni.

Ma sono altri bisogni gravi ed eccezionali, come le circostanze che li hanno improvvisamente creati. A questi bisogni vi ha il Governo del Re domandato rimedi efficaci ed adeguati.

La premurosa sollecitudine colla quale Voi secondaste la richiesta, riunendovi immediatamente negli uffici, ha già mostrato come sempre in questo recinto trovi un'eco unanime, concorde la voce della Patria.

Il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro delle finanze, intervenuti in seno alla Commissione, diedero quei chiarimenti ch'erano nei desideri di tutti gli uffici. E fu col ministro per le finanze concordata

una nuova dicitura dell'articolo di legge, la quale evitasse ogni possibilità di equivoco, determinando e la durata e la natura e i limiti delle facoltà straordinarie che si accordano, e rendesse così la formola della legge meglio consona anche alle intenzioni stesse del ministro che l'aveva proposta.

I vostri commissari si stimano fortunati di aver potuto accordarsi unanimi in questa formola; ed osano esprimere la fiducia che a simile unanimità sia ora per informarsi la vostra deliberazione, affinché in questa solidarietà salda e inscindibile che fra il Governo e i rappresentanti della Nazione creano immediatamente il nome, l'onore, l'interesse d'Italia vegga l'Europa il segno infallibile e l'arra sicura del pieno compimento dei nostri destini.

PIER CARLO BOGGIO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re di provvedere per decreti reali, anche con mezzi straordinari, ai bisogni delle finanze per difesa dello Stato.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE
CONCORDATO COL MINISTERO

Articolo unico.

A tutto il mese di luglio 1866 è data facoltà al Governo del re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte quali furono e saranno votate dal Parlamento.

Approvato nella seduta 30 Aprile 1866.

Il contegno di una potenza vicina e
 i suoi minaccianti apparecchi di guerra
 pongono il Governo del Re nel dovere di
 fare tutt' i provvedimenti necessari alla dife-
 sa dello Stato. La Camera comprende senz' al-
 tro come questo stato di cose, anziché permet-
 tere quella ~~disparata~~ ^{l'usata} che si operava ^{stato}
~~inutili~~ ^{spese} nelle spese considerabili ^{spese} ~~spese~~ ^{straord.}
 nelle - e cioè si aggrava la incertezza
 generale del credito, le quali non poteva-
 non risentirsi delle ~~spese~~ ^{improvvisa} mutazioni
 avvenute nella politica generale e della
 incertezza che li accompagnava.

Le previsioni ristrette all'esercizio del
 bilancio fatte nel tempo in cui ebbe l'onore
 di esporre alla Camera le condizioni fi-
 nanziarie, non possono più rispondere
 a' bisogni presenti dello Stato; e dall'altra
 parte a' bisogni così straordinariamente
 sorti non è più consentita dalla eccezionali
 condizioni del credito che si possa facilmente
 provvedere co' mezzi consueti; ora bene, con
 quelli che il vostro ^{deputato} ~~ministro~~ Degli onori più
~~del governo del Re~~
 chiarirà più opportunamente immediati
 ed attuabili.

Progetto della Commissione
concordato col Ministero

Articolo Unico

263

Articolo Unico

A tutto il mese di Luglio
1866 è data facoltà al Gover-
no del Re ~~condannati rea~~
~~li~~ di ordinare le spese
necessarie alla difesa dello
Stato e di provvedere con
mezzi straordinari ai bisogni
del Tesoro, fermo rimanendo
l'assetto delle imposte quali
furono, ~~che~~ saranno votate
dal Parlamento.



Il Ministero delle Finanze è autorizzato a presentare
 al Parlamento un progetto di legge per autorizzare
 l'emissione di provvidenze con mezzi straordinari
 a' bisogni finanziari dello Stato, e di
 ottenere la dispensa.

Fatto in Firenze 30. aprile 1866.

Vittorio Emanuele

Luigi